



CONVENZIONE

per lo svolgimento di iniziative di comune interesse nel campo della matematica

TRA



- l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", con sede in Roma nel Piazzale Aldo Moro n. 5, C.F.80126810581, rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Vincenzo Ancona (in seguito, "INdAM")

E

- Scuola Normale Superiore di Pisa, con sede legale in Pisa nella Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F. 80005050507, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Salvatore Settis (in seguito, "Scuola")

PREMESSO CHE

- l'INdAM, in base alla Legge di riordino 11 febbraio 1992, n. 153, è ente pubblico di ricerca, con il compito di promuovere sul piano nazionale, internazionale e comunitario, la formazione ed il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle varie università italiane; svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
- l'INdAM per il raggiungimento dei fini istituzionali può, tra l'altro, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;
- la Scuola è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale. dotata di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile che, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, promuove in Italia ed all'estero rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca e con enti e organismi pubblici e privati anche mediante contratti, accordi e convenzioni;



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa fa parte integrante del presente atto.

Art. 2

L'INdAM e la Scuola, tramite il proprio Centro De Giorgi, si impegnano ad organizzare ogni anno, congiuntamente, uno o più periodi intensivi di ricerca per una durata complessiva annua di tre mesi. Il titolo dei periodi intensivi e gli annunci, locandine, pagine web e altre forme di pubblicizzazione dovranno pariteticamente riportare i nomi e/o gli acronimi e/o i loghi dell'INdAM e del Centro De Giorgi.

Art. 3

L'INdAM, a seguito della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 e previo ricevimento dalla Scuola della adeguata documentazione di spesa, si impegna ad erogare alla Scuola stessa, per ogni anno di durata della Convenzione, la somma massima di 40.000,00 (*quarantamila/00*) euro. Per gli anni successivi al primo, le somme da corrispondere annualmente saranno subordinate alle condizioni del successivo art. 5 e preventivamente comunicate dall'INdAM stessa all'inizio dell'anno in fase di definizione delle attività congiunte.

Art. 4

Le attività di cui all'art. 2 saranno stabilite anno per anno da una apposita Commissione formata dal Presidente dell'INdAM e dal Direttore del Centro De Giorgi.

Art. 5


L'importo da erogare da parte dell'INdAM alla Scuola per il Centro De Giorgi per gli anni successivi al primo sarà subordinato alla presentazione da parte del Centro De Giorgi di una analitica relazione scientifica e di un rendiconto sulla attività svolta nell'anno precedente.

La Scuola si obbliga inoltre a trasmettere all'INdAM alla scadenza della presente Convenzione una relazione finale predisposta dal Centro De Giorgi.

Detta relazione finale potrà, a giudizio insindacabile dell'INdAM, essere pubblicata in tutto od in parte a cura dell'INdAM.

Art. 6

Il personale in qualunque forma incaricato dalla Scuola per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione sarà amministrato esclusivamente dalla Scuola



medesima e gli eventuali rapporti di impiego faranno capo soltanto alla Scuola, con totale estraneità dell'INdAM.

Le eventuali spese di assicurazione da responsabilità civile in favore dei soggetti di cui ai commi precedenti che svolgono le attività previste nel presente atto sono a carico della Scuola.

Art. 7

L'INdAM e la Scuola hanno la libera disponibilità delle cognizioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione.

In ogni opera o scritto relativi alle attività finanziate in base alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento dell'INdAM, quale Ente patrocinatore e finanziatore delle attività medesime.

La Scuola provvederà a dare all'INdAM tempestiva notizia di ogni pubblicazione edita sulle attività oggetto della presente Convenzione e a farne pervenire n. 2 copie che l'INdAM stesso potrà distribuire in omaggio ai vari organismi interessati; tale numero potrà essere incrementato in relazione alle esigenze che potrebbero eventualmente presentarsi nel corso della Convenzione e comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici).

Art. 8



La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 a far data dalla stipula.

L'INdAM, fermo restando che gli impegni finanziari assunti nei confronti della Scuola per gli anni di durata della Convenzione successivi al primo sono condizionati alle concrete assegnazioni che lo Stato conferirà al bilancio dell'INdAM stesso, potrà recedere dalla Convenzione:

- a) qualora nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino le presenti condizioni;
- b) qualora, a insindacabile giudizio dei propri competenti organi, lo stesso INdAM ravvisi l'opportunità del recesso:

In caso di recesso della Convenzione da parte dell'INdAM, l'Ente dovrà dare alla Scuola un preavviso di sei mesi e dovrà riconoscere al medesimo, nell'ambito del finanziamento ricevuto, le spese sostenute sino al giorno in cui sarà pervenuta allo stesso la comunicazione del recesso.

La Scuola si riserva il diritto di recedere anticipatamente dalla Convenzione con un preavviso di sei mesi qualora i propri competenti organi ne ravvisino l'opportunità a proprio insindacabile giudizio.



Art. 9

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Le eventuali spese di bollo, scritturazione e registrazione della presente Convenzione sono a carico della Scuola.


Roma, 8 settembre 2009


Pisa,


28 SET. 2009

per l'Istituto Nazionale di Alta
Matematica "Francesco Severi"

per la Scuola Normale Superiore
di Pisa



(Prof. Vincenzo Ancona)




(Prof. Salvatore Settis)
